SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 22 maggio 1989 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 11 aprile 1989, n. 3183/C.

Nuova modulistica unificata per la presentazione delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio - Decreto ministeriale 27 dicembre 1988.

89A1830

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32:

Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, sezione credito fondiario, sezione credito agrario, sezione autonoma opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1989.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 639.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Orbetello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 è istituita in Orbetello una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto alla contabilità d'azienda (triennale)	1
addetto alla segreteria d'azienda (triennale)	1
addetto agli uffici turistici (triennale)	1

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
analista contabile	1
operatore turistico	1
segretario di amministrazione	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economica e turistica; lingue straniere; tecnica amministrativa aziendale; tecnica commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; legislazione sociale e tributaria; ragioneria; tecnica d'ufficio; contabilità a macchina; matematica applicata; merceologia; storia dell'arte e del folklore; conversazione in lingue estere; legislazione turistica; psicologia, pubbliche relazioni, propaganda e pubblicità; tecnica turistica d'ufficio e d'agenzia; lingua e lettere italiane e storia; economia politica e scienze delle finanze e statistica; diritto e legislazione sociale e alberghiera; matematica; organizzazione aziendale; analisi delle contabilità speciali; analisi della contabilità generale; controllo budgetario; informatica e statistica aziendale; macchine contabili ed esercitazioni; economia politica e turistica; storia, sociologia e psicologia del turismo; geografia fisica, politica e turistica; organizzazione, tecnica aziendale e statistica; diritto, legislazione sociale, contabilità pubblica; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio, tecnica e pratica amministrativa; elementi di informatica; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 979.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Orbetello ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 260

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI ORBETELLO

Una sezione di addetto alla contabilità d'azienda (triennale);
Una sezione di addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
Una sezione di addetto agli uffici turistici (triennale);
Un corso post-qualifica - analista contabile;
Un corso post-qualifica - operatore turistico;
Un corso post-qualifica - segretario di amministrazione,

per complessive quindici classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	19
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	5
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	5
6) Collaboratori tecnici	—
7) Ausiliari	7
Personale incaricato	
8) Incarichi d'insegnamento per complessive quarantotto ore settimanali.	
9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive — ore settimanali.	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della Pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 640.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Pomigliano d'Arco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 è istituita in Pomigliano d'Arco una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto alla segreteria d'azienda (triennale)	2
addetto agli uffici turistici (triennale). .	2

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
segretario di amministrazione	2
operatore turistico.	2

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economica; lingue straniere; tecnica amministrativa aziendale; tecnica commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; merceologia; legislazione sociale e tributaria, turistica; ragioneria; storia dell'arte e folklore; conversazione tecnica lingue estere; psicologia, pubbliche relazioni, propaganda e pubblicità; tecnica turistica d'ufficio e d'agenzia; lingua e lettere italiane e storia; economia politica, scienza delle finanze e statistica; diritto, legislazione sociale, contabilità pubblica; matematica; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio, tecnica e pratica amministrativa; elementi di informatica; economia politica e turistica; diritto, legislazione sociale e alberghiera; storia, sociologia e psicologia del turismo; geografia fisica, politica e turistica; organizzazione, tecnica aziendale e statistica; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.220.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Pomigliano d'Arco ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 261

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI POMIGLIANO D'ARCO

Due sezioni di addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
Due sezioni di addetto agli uffici turistici (triennale);
Due corsi post-qualifica - segretario di amministrazione;
Due corsi post-qualifica - operatore turistico,

per complessive venti classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	26
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	5
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	5
6) Collaboratori tecnici	—
7) Ausiliari	8
Personale incaricato	

8) Incarichi d'insegnamento per complessive cinquanta ore settimanali.
9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico pratici per complessive ventidue ore settimanali.

---

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 317, contenente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università di Padova, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali di tecnico delle apparecchiature biomediche.

Art. 2.

Dopo l'art. 337, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente:

Art. 338. *(Scuola diretta a fini speciali di tecnico delle apparecchiature biomediche).* — È istituita presso l'Università di Padova la scuola diretta a fini speciali di tecnico delle apparecchiature biomediche.

La scuola ha il compito di preparare tecnici intermedi informati sugli obiettivi, sulle modalità e sui rischi dell'uso diagnostico e terapeutico della strumentazione impiegata negli ospedali e in grado di operare all'interno di servizi di ingegneria clinica, di ripartizioni tecniche o Servizi analoghi, in particolare per installare e calibrare periodicamente la strumentazione, eseguire riparazioni e manutenzioni preventive e verificare periodicamente la sicurezza di funzionamento della strumentazione, collaborare con il personale medico e paramedico nell'uso degli apparecchi più sofisticati.

La scuola rilascia il diploma di «tecnico delle apparecchiature biomediche».

Il corso di studi ha la durata di due anni ed è organizzato in quattro semestri.

Ciascun anno prevede duecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti per l'intero corso.

Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di ingegneria e di medicina e chirurgia, e il dipartimento di fisica «G. Galilei».

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno - primo semestre:

1) elementi di fisiologia umana;

2) elettrotecnica;

3) informatica I;

4) istituzioni di matematica.

1° Anno - secondo semestre:

5) componenti, dispositivi e circuiti elettronici;

6) fisica;

7) materiali e componenti meccanici per applicazioni biomediche;

8) misure biomediche.

2° Anno - primo semestre:

9) elaborazione di segnali e immagini di interesse clinico;

10) informatica II;

11) strumentazione biomedica I.

2° Anno - secondo semestre:

12) normativa e sicurezza delle apparecchiature biomediche;

13) strumentazione biomedica II.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

L'attività pratica comporta la frequenza a laboratori, l'esecuzione di esercitazioni guidate e la partecipazione a visite tecniche, secondo un programma predisposto annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in attività pratiche effettuate presso presidi sanitari e/o laboratori di sviluppo, collaudo e riparazione di apparecchiature biomediche ed ha la durata di duecento ore.

La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico consistono in una prova scritta (o pratica) e/o in una orale.

L'esame di diploma consiste nella discussione di un elaborato scritto preparato dallo studente sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1989
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 305

89A2146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'art. 188 contenente l'elencazione delle scuole, la scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di audiometria, muta denominazione in scuola diretta a fini speciali per «tecnici di audiometria e protesizzazione acustica».

Art. 2.

Gli articoli dello statuto vigente, relativi alla scuola di preparazione per tecnici di audiometria sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli preceduti dall'intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali
per tecnici di audiometria e protesizzazione

Art. 222. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico preventivo, riabilitativo e protesico di pazienti ipoacusici, fornendo le relative competenze professionali.

La scuola rilascia il diploma di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

Art. 223. — Il corso degli studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso.

Art. 224. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 225. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande e risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 226. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica (*);
anatomia (*);
fisiologia (*);
fonetica e linguistica (*).

2° Anno:

elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo;
tecniche audiometriche di base e audiometria di massa;
tecniche di esplorazione vestibolare;
fonometria e prevenzione dei danni da rumore;
tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione;
nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organo dell'equilibrio;
legislazione sanitaria ed etica della professione.

3° Anno:

foniatria (*);
neurologia (*);
neuropsichiatria infantile (*);
tecniche audiometriche speciali;
protesi acustica ed audiometria protesica;
tecniche di protesizzazione acustica e rieducazione dell'ipoacusico;
psicologia (*).

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 227. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisione, ambulatori, laboratori:

laboratorio di audiologia;
laboratorio di foniatria;
clinica otorinolaringoiatrica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo sull'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 228. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo il tirocinio professionale.

Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1989
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 210

89A2115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1989.

Determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1984, n. 526, dovuto per l'anno 1989 dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in base al quale le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono tenute, a decorrere dell'anno 1982, a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo — da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni — sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni ed agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale, nei confronti delle imprese stesse, dei responsabili o delle imprese designate a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 1988 concernente la determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo di cui al citato art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dovuto per l'anno 1988;

Rilevato che le variazioni intervenute nell'ammontare complessivo dei premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonché nei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale e nel numero delle persone, aventi diritto al risarcimento del danno, infortunate in incidenti stradali, non determinano la necessità di modificare la misura del citato contributo stabilita per l'anno 1988 con il predetto decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 1988;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 dicembre 1988 con il quale è stata determinata per l'anno 1989 l'aliquota per gli oneri di gestione di cui occorre depurare i premi ai fini dell'applicazione dei contributi, commisurati ai premi, posti a carico delle imprese di assicurazione;

Sentita l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) quale organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione più rappresentativa sul piano nazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è stabilito per l'anno 1989 nella misura del 4% dei premi incassati nello stesso anno dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

L'aliquota di cui al primo comma si applica sui premi incassati, escluse le tasse e le imposte, depurati degli oneri di gestione determinati, per l'anno 1989, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, entro il 31 maggio 1989, debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la denuncia dei premi e degli accessori incassati nell'anno 1988 per le predette assicurazioni.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della denuncia di cui al primo comma, procede per ciascuna impresa alla determinazione in via provvisoria del contributo dovuto per l'anno 1989.

Le imprese di assicurazione autorizzate nel corso dell'anno 1989 all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di autorizzazione, debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una denuncia dei premi che si presume possano essere incassati nel corso dello stesso anno per le predette assicurazioni, in conformità alle indicazioni del programma di attività di cui all'art. 12 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Sulla base della denuncia di cui al comma precedente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede alla determinazione in via provvisoria del contributo dovuto per l'anno in corso il cui ammontare deve essere corrisposto con le modalità di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, comunica a ciascuna impresa, alla ragioneria provinciale dello Stato ed alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nella cui circoscrizione l'impresa ha sede legale, l'ammontare del contributo dovuto in via definitiva per l'anno 1988 ed in via provvisoria per l'anno 1989.

Art. 4.

Le imprese di assicurazione provvedono al versamento del contributo dovuto in via provvisoria per l'anno 1989 in quattro rate trimestrali uguali, scadenti alla fine dei mesi di luglio e ottobre dell'anno 1989 ed alla fine dei mesi di gennaio ed aprile dell'anno 1990.

Le eventuali differenze risultanti a debito ed a credito di ciascuna impresa a seguito della determinazione definitiva del contributo eseguita sulla base della denuncia dei premi incassati nell'anno 1989, da presentarsi entro il 31 maggio 1990, sono conteggiate sulla prima rata del contributo dovuto per l'anno 1990.

Il versamento del contributo è effettuato presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede legale, con imputazione al capo X, cap. 3342, art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AMATO, *Ministro del tesoro*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1989
Registro n. 6 Industria, foglio n. 73

89A2180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al temine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Macerata e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Macerata, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 44, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con l'intitolazione «Normativa generale scuole dirette a fini speciali»:

Normativa generale scuole dirette a fini speciali

Art. 45. — Nell'Università di Macerata è istituita la seguente scuola diretta a fini speciali di musicologia e pedagogia musicale.

Art. 46. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base. Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 47. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 48. — L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università sentito il consiglio della scuola.

Art. 49. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 50. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 51. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 52. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 53. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 54. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 55. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 2.

Dopo l'art. 55, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di musicologia e pedagogia musicale:

Scuola diretta a fini speciali di musicologia e pedagogia musicale

Art. 56. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in musicologia e pedagogia musicale presso l'Università di Macerata, con sede in Fermo (Ascoli Piceno).

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nella pubblicistica specializzata nell'organizzazione culturale, nei settori teorici della musicologia e nella didattica dell'educazione musicale.

La scuola rilascia il diploma in musicologia e pedagogia musicale nei due indirizzi musicologico e pedagogico.

Sono ammessi alla scuola i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea che siano in possesso di:

a) o del diploma del conservatorio o di liceo musicale pareggiato;

b) o della licenza di compimento inferiore di discipline musicali decennali conseguite presso conservatori o istituti parificati.

Art. 57. — Il corso di studi ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno prevede cinquecento ore di insegnamento e cento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venticinque (A) per ciascun anno di corso e per un totale di cinquanta (B) studenti.

Art. 58. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata, cui afferiscono gli insegnamenti di estetica, letteratura italiana, paleografia, pedagogia, psicologia, storia dell'arte, storia della musica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede in Fermo (Ascoli Piceno) della direzione della scuola.

Art. 59. — Gli insegnamenti previsti nel piano di studio sono i seguenti:

DISCIPLINE FONDAMENTALI COMUNI AI DUE INDIRIZZI MUSICOLOGICO E PEDAGOGICO

DISCIPLINE BIENNALI:

storia della musica;

teoria/analisi della musica.

DISCIPLINE ANNUALI:

1° Anno:

estetica generale;

pedagogia generale;

storia dell'interpretazione e della prassi esecutiva musicale;

tecniche e storia della vocalità.

2° Anno:

estetica musicale;

pedagogia musicale;

psicologia della musica;

tecniche strumentali e lettura della partitura.

DISCIPLINE COMPLEMENTARI DELL'INDIRIZZO MUSICOLOGICO:

1° Anno:

acustica e informatica;

fondamenti della pratica compositiva;

forme letterarie per musica;

psicologia generale;

semiologia generale;

storia dell'arte;

storia della danza e del balletto;

Storiografia musicale.

2° Anno:

canto gregoriano;

drammaturgia e tecniche teatrali;

etnomusicologia;

legislazione e organizzazione dello spettacolo;

musica per film;

paleografia;

semiografia musicale antica;

sociologia della musica;

storia della teoria e della didattica compositiva.

DISCIPLINE COMPLEMENTARI DELL'INDIRIZZO PEDAGOGICO:

1° Anno:

acustica informatica;

audiovisivi e mezzi di comunicazione di massa;

didattica del canto corale;

fondamenti di pratica compositiva;

forme letterarie per musica;

psicologia generale;

storia dell'arte;

storia della danza e del balletto.

2° Anno:

canto gregoriano;

etnomusicologia;

musicoterapia;

storia della pedagogia musicale;

storia della teoria e della didattica compositiva;

sociologia della musica.

Gli insegnamenti di estetica generale, pedagogia generale, psicologia generale, forme letterarie per musica, storia dell'arte, storia della musica e paleografia sono costituiti dagli insegnamenti di estetica, pedagogia, psicologia del corso di laurea in filosofia, letteratura italiana, storia dell'arte, storia della musica e paleografia del corso di laurea in lettere. L'attivazione degli insegnamenti avverrà per contratto e in rapporto alla disponibilità di cultori delle discipline.

Art. 60. — L'attività pratica comporta esercitazioni tecniche e didattiche specificate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 61 — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida dei docenti designati dal consiglio della scuola consiste per l'indirizzo pedagogico nell'avvio alla capacità di progettare, realizzare e verificare processi di insegnamento-apprendimento in concrete situazioni scolastiche, supervisionate dai docenti; per l'indirizzo musicologico in esperienze guidate relative ai diversi profili professionali programmate con i docenti del corso, realizzate in situazioni sociali opportunamente scelte e verificate nella scuola individualmente e a gruppi. Il tirocinio ha la durata annuale di centocinquanta ore.

Art. 62. — La frequenza ai corsi e al tirocinio è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico avranno un carattere di accertamento del livello di professionalità raggiunto e saranno realizzati attraverso verifiche teoriche ed esercitazioni pratiche dai docenti della scuola eventualmente in collaborazione con operatori specializzati.

Art. 63. — L'esame di diploma che può essere conseguito dopo aver seguito tutti i corsi previsti secondo le modalità dell'art. 53 delle norme generali e dell'art. 57 sopraspecificato e aver superato i relativi esami annuali e di tirocinio pratico, consiste nella discussione e difesa di una dissertazione scritta. La votazione sarà quella risultante dai voti riportati nell'intero curricolo, dalla votazione della dissertazione e della discussione sostenuta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1989
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 91

89A2147

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 aprile 1989.

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai presidenti, vice presidenti, amministratori e sindaci delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici ed in particolare l'art. 11, il quale stabilisce che le indennità di carica per i presidenti ed i vice presidenti di istituti ed enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Vista la legge 17 aprile 1986, n. 115;

Visto il decreto del 6 agosto 1986 con il quale viene previsto che le indennità di carica per gli amministratori e sindaci delle casse di risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria sono fissate con provvedimento del Ministro del tesoro;

Visto il decreto dell'8 agosto 1986 con il quale è stata fissata l'indennità di carica spettante ai presidenti, vice presidenti, amministratori e sindaci delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria;

Attesa l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento della suddetta indennità di carica, nonché ad una ridefinizione dei gruppi dimensionali delle aziende di credito interessate;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

A far tempo dalla data del presente decreto, l'indennità di carica spettante ai presidenti, vice presidenti, amministratori e sindaci delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria è fissata per ciascun raggruppamento dimensionale di cui al prospetto allegato, nella misura lorda di seguito riportata:

Primo gruppo:

presidente: compenso annuo L. 122.000.000; medaglia di presenza L. 230.000;

vice presidente: compenso annuo L. 49.000.000; medaglia di presenza L. 230.000;

membri del consiglio d'amministrazione: compenso annuo L. 18.500.000; medaglia di presenza L. 230.000;

membri comitato con poteri di amministrazione propri: compenso annuo L. 37.000.000; medaglia di presenza L. 230.000;

sindaci: compenso annuo L. 23.500.000; medaglia di presenza L. 230.000.

Secondo gruppo:

presidente: compenso annuo L. 93.000.000; medaglia di presenza L. 230.000;

vice presidente: compenso annuo L. 37.000.000; medaglia di presenza L. 230.000;

membri del consiglio d'amministrazione: compenso annuo L. 14.000.000; medaglia di presenza L. 230.000;

membri comitato con poteri di amministrazione propri: compenso annuo L. 28.000.000; medaglia di presenza L. 230.000;

sindaci: compenso annuo L. 17.500.000; medaglia di presenza L. 230.000.

Terzo gruppo:

presidente: compenso annuo L. 70.000.000; medaglia di presenza L. 230.000;

vice presidente: compenso annuo L. 28.000.000; medaglia di presenza L. 230.000;

membri del consiglio d'amministrazione: compenso annuo L. 10.500.000; medaglia di presenza L. 230.000;

membri comitato con poteri di amministrazione propri: compenso annuo L. 21.000.000; medaglia di presenza L. 230.000;

sindaci: compenso annuo L. 14.000.000; medaglia di presenza L. 230.000.

Quarto gruppo:

presidente: compenso annuo L. 41.000.000; medaglia di presenza L. 170.000;

vice presidente: compenso annuo L. 16.500.000; medaglia di presenza L. 170.000;

membri del consiglio d'amministrazione: compenso annuo L. 6.500.000; medaglia di presenza L. 170.000;

membri comitato con poteri di amministrazione propri: compenso annuo L. 12.500.000; medaglia di presenza L. 170.000;

sindaci: compenso annuo L. 9.500.000; medaglia di presenza L. 170.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO

CASSE DI RISPARMIO E MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA

GRUPPI DIMENSIONALI

Primo gruppo dimensionale:

Cassa di risparmio delle provincie lombarde (Cariplo).

Secondo gruppo dimensionale:

Cassa di risparmio di Roma;
Cassa di risparmio di Torino;
Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane;
Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;
Cassa di risparmio di Firenze;
Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania;
Cassa di risparmio di Genova e Imperia;
Cassa di risparmio di Padova e Rovigo;
Cassa di risparmio in Bologna.

Terzo gruppo dimensionale:

Cassa di risparmio di Puglia;
Cassa di risparmio di Venezia;
Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano;
Cassa di risparmio di Parma;
Cassa di risparmio di Prato;
Cassa di risparmio di Prato;
Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;
Cassa di risparmio di Perugia;
Cassa di risparmio di Modena;
Banca del monte di Bologna e Ravenna;
Cassa di risparmio della provincia di Macerata;
Cassa di risparmio della provincia di Bolzano;
Cassa di risparmio di Lucca;
Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia;
Cassa di risparmio di Trieste;
Cassa di risparmio di Trento e Rovereto;
Banca del monte di Lombardia;
Cassa di risparmio di Cuneo;
Cassa di risparmio di Pesaro;
Cassa di risparmio della provincia di Teramo;
Cassa di risparmio di San Miniato;
Cassa di risparmio della Spezia;
Cassa di risparmio di Reggio Emilia;
Cassa di risparmio di Udine e Pordenone;
Cassa di risparmio di Pisa;
Cassa di risparmio di Asti;
Cassa di risparmio di Biella;
Cassa di risparmio della provincia di Chieti;
Cassa di risparmio di Ferrara;
Cassa di risparmio di Gorizia;
Cassa di risparmio di Alessandria;
Cassa dei risparmi di Forlì;
Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila;
Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino;
Cassa di risparmio di Rimini;
Cassa di risparmio di Jesi;
Cassa di risparmio di Fermo;
Cassa di risparmio di Savona;
Cassa di risparmio di Ravenna;
Banca del Monte di Parma, monte di credito su pegno;
Cassa di risparmio di Cesena;
Cassa di risparmio della provincia di Viterbo;
Cassa di risparmio di Ascoli Piceno;
Cassa di risparmio di Rieti.

Quarto gruppo dimensionale:

Cassa di risparmio di Fano;
Cassa di risparmio di Volterra;
Cassa di risparmio di Carpi;
Cassa di risparmio di Ancona;
Cassa di risparmio di Livorno;
Cassa di risparmio di Vercelli;
Cassa di risparmio di Carrara;
Cassa di risparmio di Terni e Narni;
Cassa di risparmio di Imola;
Cassa di risparmio di Foligno;
Cassa di risparmio Salernitana;
Cassa di risparmio di Città di Castello;
Cassa di risparmio di Vignola;
Cassa di risparmio di Cento;
Cassa di risparmio di Tortona;
Cassa di risparmio di Fossano;
Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana;
Cassa di risparmio di Spoleto;
Cassa di risparmio di Saluzzo;
Cassa di risparmio di Lugo;
Cassa di risparmio di Civitavecchia;
Cassa di risparmio di Bra;
Cassa di risparmio di Orvieto;
Cassa di risparmio di Loreto;
Cassa di risparmio di Mirandola;
Cassa di risparmio di Savigliano;
Banca del monte di Lucca, monte di credito su pegno;
Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza;
Banca del monte di Lugo, monte di credito su pegno;
Monte di credito su pegno di Rovigo.

89A2192

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 maggio 1989, n. **179.**

Regolamento per la disciplina delle modalità di attuazione e di accertamento dei requisiti soggettivi occorrenti per l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito;

Visto l'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni in materia di concessione della pensione sociale;

Visto l'art. 19, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha trasferito ai comuni la competenza al rilascio della attestazione comprovante l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito;

Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, recante, tra l'altro, norme in materia di assegno per il nucleo familiare;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733, recante misure urgenti in materia sanitaria;

Considerata la necessità di definire le modalità di attuazione e di accertamento dei requisiti soggettivi occorrenti per l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ai fini dell'ammontare del reddito complessivo entro il quale viene riconosciuta dai comuni la condizione di indigenza, che fa riferimento a tutti i componenti del nucleo di convivenza di tipo familiare, il limite complessivo di reddito è stabilito in misura pari a quello previsto per il conseguimento della pensione sociale individuale maggiorato di un importo corrispondente all'ammontare di detta pensione. Per il nucleo di convivenza costituito da due o più componenti, per ciascuno di essi, oltre il primo, al limite complessivo di reddito anzidetto va aggiunto un importo pari a due terzi del reddito previsto per il conseguimento della pensione sociale.

Ai fini di cui al primo comma, si ha riguardo alla convivenza che duri da almeno un anno.

Per il riconoscimento della condizione di indigenza si fa riferimento ai redditi conseguiti nell'anno precedente, salvo comprovate variazioni intervenute successivamente.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma primo, punti *a)* e *b)*, del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, si tiene conto del reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili riferito all'anno precedente.

Per il computo dei redditi si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733.

I comuni comunicano alle unità sanitarie locali di rispettiva appartenenza ogni tre mesi il numero degli iscritti e dei cancellati ed il saldo totale degli esenti. A loro volta le unità sanitarie locali trasmettono i relativi dati trimestralmente al Servizio centrale per la programmazione sanitaria del Ministero della sanità.

Art. 3.

Sono approvati gli allegati fac-simili dei moduli «A» e «B» che formano parte integrante del presente decreto, da utilizzare rispettivamente come richiesta al comune competente per territorio dell'attestazione del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e come tessera individuale attestante il diritto stesso.

Art. 4.

Il modulo «A», sottoscritto dal richiedente contiene l'indicazione delle generalità, del comune di residenza, dell'indirizzo, dell'unità sanitaria locale di appartenenza, del codice fiscale e di quello sanitario del cittadino richiedente e dei componenti il nucleo familiare a carico per le categorie di cui ai punti *b)* e *c)* del comma primo dell'art. 2 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, e del nucleo di convivenza di tipo familiare per la categoria *a)*, nonché la dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, concernente i redditi percepiti nell'anno precedente e le eventuali proprietà immobiliari.

Il modulo «B», firmato dal responsabile dell'ufficio addetto al rilascio della esenzione è redatto in triplice copia, una delle quali è trasmessa entro cinque giorni all'unità sanitaria locale di appartenenza ed altra è consegnata all'interessato. Il modulo «B» va numerato progressivamente e reca l'indicazione del codice attribuito al comune attestante dal Ministero dell'interno per i trasferimenti erariali. Parimenti va comunicata all'unità sanitaria locale di iscrizione l'intervenuta cessazione del diritto all'esenzione.

Art. 5.

Il modulo «B» ha validità annuale dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Per le richieste presentate in corso d'anno, la validità decorre dalla data di rilascio e cessa il 30 giugno dell'anno successivo, ivi comprese le attestazioni di esenzione rilasciate tra il 30 maggio ed il 30 giugno 1989.

Art. 6.

I comuni dispongono in ogni tempo controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A tal fine i comuni possono avvalersi dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza.

Le richieste dei comuni intese all'effettuazione dei controlli a mezzo delle forze di polizia indicate nel precedente comma devono pervenire ai comandi stazione carabinieri, ai commissariati di pubblica sicurezza e ai comandi di brigata del Corpo della guardia di finanza esistenti nei comuni. Qualora nei comuni siano presenti più organi di polizia il prefetto impartirà direttive ai sindaci volte a ripartire le operazioni di controllo fra gli organi medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 maggio 1989

Il Ministro dell'interno
GAVA

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1989
Atti di governo, registro n. 77, foglio n. 22

MOD A

A CURA DELL'UFFICIO	
Cod. Comune	Num. esenzione

AL COMUNE DI . . . .

Il sottoscritto . ...nato a .... .residente in ....Via ....

U.S.L di appartenenza .... codice fiscale n. .... titolare di pensione di vecchiaia ; titolare di pensione sociale ;(*) quale indigente (barrare casella relativa);

C H I E D E

ai sensi del D L 27 aprile 1989 n.152, l'esenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa per se stesso e/o per i familiari a carico o per i componenti il nucleo di convivenza di tipo familiare (quest'ultima casella va barrata per i soli richiedenti in qualità di indigenti).

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle vigenti normative per coloro che rendono attestazioni false od incomplete, che i componenti a carico del proprio nucleo familiare e/o che i componenti il nucleo di convivenza di tipo familiare e la relativa situazione reddituale riferita all'anno precedente, sono quelli di seguito indicati: (barrare la casella relativa)

N° Tessera iscrizione Serv. San. Naz.	RICHIEDENTE E FAMILIARI A CARICO PER I QUALI SI CHIEDE L'ESENZIONE DAL TICKET SANITARIO (cognome, nome, codice fiscale) (1)	N.B. I SOLI RICHIEDENTI L'ESENZIONE IN QUALITA' DI INDIGENTI DOVRANNO INDICARE TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO DI CONVIVENZA DI TIPO FAMILIARE ANCORCHE' NON A CARICO CON L'INDICAZIONE DEI REDDITI RELATIVI NELL'APPOSITA COLONNA - Barrare casella per familiari a carico (2)	LUOGO E DATA DI NASCITA	REDDITI CONSEGUITI NELL'ANNO PRECEDENTE: Reddito complessivo imponibile al lordo degli oneri deducibili	REDDITI CONSEGUITI NELL'ANNO PRECEDENTE: (3) Ammontare complessivo dei redditi esenti, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva
Richiedente n°					
Coniuge n°					
Figlio n°					
Figlio n°					
Figlio n°					
Familiare (x) n°					
Familiare (x) n°					
(x) indicare relazione parentela					
			TOTALI		

Il sottoscritto dichiara di essere proprietario delle seguenti unità immobiliari: .... (indicare numero)

adibita ad abitazione propria , adibita a residenza secondaria , a disposizione , nessuna (barrare casella relativa)

Il sottoscritto dichiara altresì che i componenti del nucleo familiare convivono da almeno un anno (per i soli richiedenti in condizione di indigenza;

Il sottoscritto si impegna altresì a segnalare qualsiasi variazione della situazione surriportata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa e a documentare in qualsiasi momento quanto dichiarato nella presente istanza.

Data .... (firma)

(*) Il titolare di pensione sociale che richiede l'esenzione solo per se stesso deve indicare, in luogo dei redditi conseguiti, gli estremi del provvedimento di concessione: .... (indicare estremi)

NOTE:

1) elencare i familiari a carico (si considerano familiari a carico quelli per i quali sussiste il diritto agli assegni familiari o ad altro trattamento di famiglia, anche se non effettivamente corrisposti)

2) elencare i componenti del nucleo di tipo familiare che convivono da almeno un anno - (per i soli richiedenti in qualità di indigenti). Sono esenti dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie i nuclei di convivenza di tipo familiare con reddito lordo complessivo, riferito a tutti i componenti il nucleo stesso (esclusi i familiari a carico, cui l'esenzione spetta ex art.2 - punto d) del D.L. 27 aprile 1989 n.152), non superiore ai limiti di seguito indicati:

per nuclei di convivenza di tipo familiare di una persona	£. 6.853 000
" " " " " " " " due persone	£. 9.130 000
" " " " " " " " tre persone	£. 11.406 000
" " " " " " " "quattro "	£. 13.683 000
" " " " " " " "cinque "	£. 15.960 000
" " " " " " " " sei "	£. 18.236 000
" " " " " " " " sette "	£. 20.513 000

Per ulteriori componenti il nucleo aggiungere all'importo precedente £ 2.276.700 per ogni componente, con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.

3) redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o ad imposta sostitutiva sono cumulativamente indicati nel riquadro e calcolati nel coacervo dei redditi soltanto se superiori a £. 2.000.000 -

- Sono redditi esenti: interessi, non assoggettabili a ritenuta, di obbligazioni pubbliche o di obbligazioni private ed altri proventi -
- Sono redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta: interessi delle obbligazioni di qualsiasi natura soggette ad imposta: interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali premi e vincite; proventi dei titoli atipici e delle accettazioni bancarie, ecc.
- Sono redditi soggetti ad imposta sostitutiva: proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto, italiani e stranieri.
  Ai fini suddetti non si deve tener conto dei redditi derivanti dal possesso di BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), CCT (Certificati di Credito del Tesoro) ed altri titoli equipollenti emessi dallo Stato (titoli del debito pubblico, quali i Buoni poliennali del Tesoro ed i prestiti redimibili ed irredimibili) che pertanto non entrano nel computo.

  Non si deve del pari tener conto dei redditi derivanti da
  - pensioni di guerra e relative indennità accessorie
  - assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1^ categoria
  - assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare
  - pensioni, assegni ed indennità erogate dal Ministero dell'Interno agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti
  - pensioni sociali
  - non vanno altresì calcolate le rendite infortunistiche INAIL che, costituendo erogazioni a carattere risarcitorio, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali, fatta eccezione per l' "indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta" che concorre alla formazione del reddito complessivo in quanto sostitutiva od integrativa della retribuzione - (circolare Ministero Finanze - Direz. Generale Imposte Dirette - n.23 del 20.6.1986)

MOD.B

COMUNE DI.................

TESSERINO DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET
PER REDDITO

AUTORIZZAZIONE n......................
(Cod.Comune)

del ....

Sig. ....

nato a .... il ....

residente a .... Via ....

Unità Sanitaria Locale n° ....

Codice Sanitario ....

VALIDITA'

.... 19 ....

timbro ....
(firma)

.... 19 ....

timbro ....
(firma)

.... 19 ....

timbro ....
(firma)

FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALL'ESENZIONE

1 ....NATO IL ....
2 ....NATO IL ....
3 ....NATO IL ....
4 ....NATO IL ....
5 ....NATO IL ....
6 ....NATO IL ....

AVVERTENZE

PER L'ASSISTITO

E' fatto obbligo all'interessato di comunicare il venir meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici della presente attestazione 30 gg. dall'evento.

PER I SIGG. MEDICI

I Sigg. Medici sono tenuti a riportare sui modelli di prescrizioni sanitarie, che vengono rilasciate agli assistiti esenti dal pagamento del ticket, gli estremi del presente documento di autorizzazione attestante tale diritto.

89G0229

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 94

Corso dei cambi del 17 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1414,950	1414,950	1415,10	1414,950	1414,950	1414,95	1415,250	1414,950	1414,950	1414,25
Marco germanico	729,800	729,800	727,25	729,800	729,800	729,80	730 —	729,800	729,800	729,80
Franco francese	215,530	215,530	215,10	215,530	215,530	215,53	215,500	215,530	215,530	215,53
Fiorino olandese	647 —	647 —	645,75	647 —	647 —	647 —	647,250	647 —	647 —	647 —
Franco belga	34,829	34,829	34,79	34,829	34,829	34,829	34,822	34,829	34,829	34,82
Lira sterlina	2317,100	2317,100	2317 —	2317,100	2317,100	2317,10	2317,500	2317,100	2317.100	2317,10
Lira irlandese	1948,500	1948,500	1948,44	1948,500	1948,500	1948,5	1948,500	1948,500	1948,500	—
Corona danese	187,200	187,200	187,20	187,200	187,200	187,20	187,200	187,200	187,200	187.20
Dracma	8,577	8,577	8,56	8,577	—	—	8,575	8,577	8,577	—
E.C.U.	1516 —	1516 —	1515,75	1516 —	1516 —	1516 —	1516,200	1516 —	1516 —	1516 —
Dollaro canadese	1189,300	1189,300	1190 —	1189,300	1189,300	1189,3	1189,200	1189,300	1189,300	1189,30
Yen giapponese	10,289	10,289	10,29	10,289	10,289	10,289	10,292	10,289	10,289	10,28
Franco svizzero	814,010	814,010	812,35	814,010	814,010	814,01	814,250	814,010	814,010	814,01
Scellino austriaco	103,550	103,550	103,50	103,550	103,550	103,55	103,580	103,550	103,550	103,55
Corona norvegese	200,800	200,800	201,50	200,800	200,800	200,80	201,600	200,800	200,800	200,80
Corona svedese	216,160	216,160	215,30	216,160	216,160	216,16	216 —	216,160	216,160	216,16
FIM	326,650	326,650	326,25	326,650	326,650	326,65	325 —	326,650	326,650	—
Escudo portoghese	8,790	8,790	8,80	8,790	8,790	8,79	8,780	8,790	8,790	8,79
Peseta spagnola	11,626	11,626	11,66	11,626	11,626	11,62	11,644	11,626	11,626	11,62
Dollaro australiano	1085,500	1085,500	1082 —	1085,500	1085,500	1085,50	1085,650	1085,500	1085,500	1085,50

Media dei titoli del 17 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,950
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,900
» » » 22- 6-1987/91	87,600
» » » 18- 3-1987/94	72,225
» » » 21- 4-1987/94	71,775
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,925
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,150
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,225
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,175
» » » TR 2,5% 1983/93	89,675
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,550
» » » » 16- 8-1985/90	99,475
» » » » 18- 9-1985/90	99,450
» » » » 18-10-1985/90	99,400
» » » » 1-11-1983/90	101,300
» » » » 18-11-1985/90	99,650
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	99,575

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,125
» » » »	17- 1-1986/91	99,250
» » » »	1- 2-1984/91	100,900
» » » »	18- 2-1986/91	99,200
» » » »	1- 3-1984/91	100,200
» » » »	18- 3-1986/91	99,150
» » » »	1- 4-1984/91	100,200
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,625
» » » »	1- 7-1984/91	99,975
» » » »	1- 8-1984/91	99,725
» » » »	1- 9-1984/91	99,700
» » » »	1-10-1984/91	99,725
» » » »	1-11-1984/91	100,050
» » » »	1-12-1984/91	99,775
» » » »	1- 1-1985/92	98,375
» » » »	1- 2-1985/92	97,525
» » » »	18- 4-1986/92	97,750
» » » »	19- 5-1986/92	97,050
» » » »	20- 7-1987/92	97,225
» » » »	19- 8-1987/92	97,525
» » » »	1-11-1987/92	97,450
» » » »	1-12-1987/92	97,550
» » » »	18- 6-1986/93	95,425
» » » »	17- 7-1986/93	95,225
» » » »	19- 8-1986/93	95,425
» » » »	18- 9-1986/93	95,225
» » » »	20-10-1986/93	94,975
» » » »	19-12-1986/93	95,975
» » » »	18-11-1987/93	96,050
» » » »	1- 1-1988/93	96,975
» » » »	1- 2-1988/93	96,825
» » » »	1- 3-1988/93	96,800
» » » »	1- 4-1988/93	97,200
» » » »	1- 5-1988/93	97,150
» » » »	1- 6-1988/93	98,375
» » » »	1- 7-1988/93	98,025
» » » »	1- 8-1988/93	97,800
» » » »	1- 9-1988/93	97,475
» » » »	1-10-1988/93	97,200
» » » »	1-11-1988/93	97,200
» » » »	1-10-1987/94	96,150
» » » »	1- 2-1985/95	95,775
» » » »	1- 3-1985/95	92,400
» » » »	1- 4-1985/95	92,500
» » » »	1- 5-1985/95	93,250
» » » »	1- 6-1985/95	93,425
» » » »	1- 7-1985/95	94,175
» » » »	1- 8-1985/95	93,375
» » » »	1- 9-1985/95	93,275
» » » »	1-10-1985/95	93,100
» » » »	1-11-1985/95	93 —
» » » »	1-12-1985/95	93,200
» » » »	1- 1-1986/96	93,125
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,025
» » » »	1- 2-1986/96	93,025
» » » »	1- 3-1986/96	93,025
» » » »	1- 4-1986/96	92,900
» » » »	1- 5-1986/96	93,450
» » » »	1- 6-1986/96	94,225
» » » »	1- 7-1986/96	93,600
» » » »	1- 8-1986/96	92,975
» » » »	1- 9-1986/96	93 —
» » » »	1-10-1986/96	92,500
» » » »	1-11-1986/96	92,725
» » » »	1-12-1986/96	92,975
» » » »	1- 1-1987/97	93,025
» » » »	1- 2-1987/97	92,200
» » » »	18- 2-1987/97	92,625
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,075
» » » »	1- 4-1987/97	92,300
» » » »	1- 5-1987/97	92,250
» » » »	1- 6-1987/97	93,775
» » » »	1- 7-1987/97	93,475
» » » »	1- 8-1987/97	93,075
» » » »	1- 9-1987/97	95,525
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	98,650
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,025
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,275
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,325
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,125
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,550
» » » 12,50%	1- 3-1990	100,975
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,450
» » » 9,15%	1- 4-1990	97,875
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,425
» » » 12,00%	1- 4-1990	100,750
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,425
» » » 9,15%	1- 5-1990	97,825
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	99.750
» » » 10.50%	1- 5-1990 B	98,350
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,275
» » » 9,15%	1- 6-1990	97,725
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,125
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,150
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,300
» » » 10,50%	1- 7-1990	98,525
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,375
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,125
» » » 10,50%	1- 8-1990	98,525
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,300
» » » 9,25%	1- 9-1990	97,625
» » » 11,25%	1- 9-1990	98.350
» » » 11,50%	1- 9-1990	98,625
» » » 9,25%	1-10-1990	96,575
» » » 11,50%	1-10-1990	98,700
» » » 11,50%	1-10-1990 B	98,475
» » » 9,25%	1-11-1990.	96.575
» » » 9,25%	1-12-1990.	96,625
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,325
» » » 11,50%	1-11-1991	96,875
» » » 9,25%	1- 1-1992	93,475
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,400
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,400
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,925
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,725
» » » 11,00%	1- 4-1992	94,875
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,850
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,125
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,375
» » » 10,50%	1- 7-1992	97,225
» » » 11,50%	1- 7-1992	95,700
» » » 11,50%	1- 8-1992	95,500
» » » 12,50%	1- 9-1992	97,600
» » » 12.50%	1-10-1992	97,375
» » » 12,50%	1-11-1993	96,925
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,675
» » » »	1983/90 11,50%	103,575
» » » »	1984/91 11,25%	103,600
» » » »	1987/91 8,75%	96,975
» » » »	1984/92 10,50%	102,675
» » » »	1985/93 9,60%	100.250
» » » »	1985/93 9,75%	100,600
» » » »	1985/93 9,00%	97,850
» » » »	1985/93 8,75%	96,300
» » » »	1986/94 8,75%	96,300
» » » »	1986/94 6,90%	89,675
» » » »	1987/94 7,75%	90,625
» » » »	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	96,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M17059

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto di Trieste. prot. n. 1-14/11-1386, in data 12 aprile 1989, l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste è autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili relitti nell'appartamento della defunta del valore stimato di L. 971.000, disposta, con testamento pubblico 27 aprile 1978, n. 2/4 di repertorio, ultime volontà, registrato con verbale 9 maggio 1985, repertorio n. 120092, raccolta n. 5316, dalla sig.ra Caterina Redolfi ved. Marcolin, nata ad Aviano (Pordenone) l'8 luglio 1892 ed ivi deceduta il 19 febbraio 1985.

89A2165

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla «Fidingrup S.p.a.», in Torino, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con il decreto interministeriale 11 maggio 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, rilasciata alla società «Fidingrup S.p.a.», con sede in Torino, con il decreto 27 maggio 1980 modificato con successivi decreti ministeriali in data 21 giugno 1982 e 4 febbraio 1985, è stata revocata.

89A2189

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 18 aprile 1989 concernente: «Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 21 aprile 1989)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 12, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo del dispositivo, dove è scritto: «Per il *18* aprile 1989 è disposta l'emissione, ...», si legga: «Per il *28* aprile 1989 è disposta l'emissione, ...».

89A2221

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 18 aprile 1989 concernente: «Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 21 aprile 1989)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 12, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo del dispositivo, dove è scritto: «Per il *18* aprile 1989 è disposta l'emissione, ...», si legga: «Per il *28* aprile 1989 è disposta l'emissione, ...».

89A2222

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale — L. 265.000
- semestrale — L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale — L. 40.000
- semestrale — L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale — L. 150.000
- semestrale — L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale — L. 40.000
- semestrale — L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale — L. 150.000
- semestrale — L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale — L. 500.000
- semestrale — L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***